

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 47 bis

(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

2 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.